



COMUNE DI SINNAI
PROVINCIA DI CAGLIARI

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 25 Data 19/02/2014	OGGETTO:	Affidamento in gestione sociale pluriennale a società, associazioni sportive o associazioni sportive dilettantistiche dell'impianto sportivo comunale Stadio di Calcio Paolo Pizzi, in via Olimpia. Indirizzi generali.
--	-----------------	--

L'anno **duemilaquattordici** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **19,00** e prosiegua presso la sala comunale, si è riunita la Giunta comunale nelle persone dei signori:

		Presenti	Assenti
Maria Barbara PUSCEDDU	SINDACO	X	
Alessandro ORRU'	Vice SINDACO	X	
Roberto DEMONTIS	Assessore	X	
Giuseppe FLORIS	Assessore	X	
Massimo LEONI	Assessore	X	
Franco MATTA	Assessore	X	
Giuseppe MELIS	Assessore		X
Andrea ORRU'	Assessore	X	
TOTALE		6	1

Presiede il Sindaco MARIA BARBARA PUSCEDDU.

Partecipa il Segretario Generale Dott.ssa ADRIANA ZUDDAS

Constatata la legalità della seduta, il Presidente invita i componenti della Giunta a deliberare sulla proposta di cui all'oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

- il Comune di Sinnai è proprietario dell'impianto sportivo comunale Stadio di Calcio Paolo Pizzi, in via Olimpia;
- la gestione dell'impianto sportivo non ha rilevanza economica;

VISTO il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali approvato con la Deliberazione del consiglio comunale n. 40 del 25/09/2012 come modificato dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 26/09/2013 ed in particolare i seguenti articoli:

- *Art. 14. Concessione in gestione.* L'Amministrazione comunale valuta l'opportunità di concedere la gestione degli impianti sportivi a soggetti privati nei casi in cui gli oneri per la gestione diretta, la manutenzione degli impianti sportivi ed i servizi necessari alla migliore organizzazione degli stessi siano tali da non assicurare il rispetto dei criteri di economicità ed efficienza ai quali l'Amministrazione deve uniformare la propria attività. L'amministrazione comunale individua i parametri necessari per la selezione dei soggetti ai quali affidare la gestione. A titolo esemplificativo

si individuano i seguenti parametri:

- ✓ coerenza tra il tipo di impianto e l'attività praticata dai proponenti;
 - ✓ esperienze maturate nell'ambito sportivo individuato nel bando;
 - ✓ affidabilità economica, da dimostrare con apposita documentazione;
 - ✓ coerenza tra il progetto di gestione presentato e le esigenze socio-ambientali del territorio;
 - ✓ sede operativa e reclutamento sportivo nell'ambito territoriale in cui è localizzato l'impianto;
 - ✓ spazi e orari garantiti per le utenze sociali (anziani, portatori di handicap, ecc.);
 - ✓ il numero dei tesserati o iscritti al soggetto proponente, interessati alle attività sportive praticabili nell'impianto oggetto della gestione;
 - ✓ vantaggi per l'Amministrazione comunale garantiti dall'offerta del proponente (investimenti di cui si fa carico, progettualità, professionalità, ecc.).
- *Art. 15 Uso pubblico – sociale degli impianti.* Per gli impianti dati in concessione l'Amministrazione comunale garantisce che la gestione degli stessi resti finalizzata ad un uso pubblico – sociale in modo da assicurare la diffusione e l'incremento della pratica sportiva, in perfetta sintonia con i principi ispiratori della Legge Regionale 17.05.1999 n° 17.
 - *Art. 16 Gestione sociale pluriennale.* L'amministrazione comunale può concedere gli impianti sportivi comunali in gestione sociale pluriennale per soddisfare particolari e preminenti esigenze di promozione sportiva della comunità. In ordine alle gestioni sociali pluriennali, l'Amministrazione comunale potrà valutare l'eventuale compensazione tra il canone e le spese relative alle opere di miglioria da realizzare o realizzate a cura del concessionario. L'Amministrazione comunale potrà altresì valutare, anche, l'eventuale compensazione tra il canone dovuto e le spese di gestione dell'impianto o l'adeguamento in caso di introiti che dovessero risultare in avanzo rispetto alla copertura dei costi gestione. I corrispettivi derivanti dall'utilizzo degli impianti ed i proventi delle sponsorizzazioni sono introitati dal concessionario per far fronte agli oneri gestionali.
 - *Art. 18 Soggetti.* La concessione in gestione di impianti sportivi comunali potrà avvenire a favore di:
 - 1) associazioni/società sportive affiliate a federazioni sportive, discipline sportive associate o enti di promozione sportiva, riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - 2) federazioni sportive, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva riconosciuti dal C.O.N.I.;
 - 3) consorzi di associazioni/società sportive;
 - 4) cooperative di servizi o gruppi, preferibilmente giovanili, rappresentativi di realtà sociali, culturali e sportivo-ricreative locali che operano senza scopo di lucro;
 - 5) fondazioni, associazioni, imprese singole o associate, persone giuridiche, che abbiano fra gli scopi sociali quello della diffusione della pratica dell'attività motoria e sportiva sempreché l'utilizzazione sia ispirata al soddisfacimento del pubblico interesse.

La gestione è affidata in via preferenziale ai soggetti su menzionati aventi sede ed effettivamente operanti nel territorio del Comune di Sinnai purché in possesso dei requisiti di cui al presente Regolamento.

VISTA la relazione previsionale e programmatica per il periodo 2013-2014-2015, approvata con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 17/09/2013, e nello specifico il Progetto 2.2 Sviluppo dello Sport e delle Attività Ricreative di cui al programma 2 – “Sinnai a dimensione delle persone”, per il quale “E’ intenzione dell’Assessorato allo Sport proseguire in un’azione complessiva di adeguamento strutturale degli impianti sportivi in collaborazione con l’Assessorato ai Lavori Pubblici e di aumento dei livelli di fruibilità degli impianti stessi da parte degli utenti. Nell’ottica di una gestione sempre più efficiente degli impianti sportivi, per tramite delle società sportive in convenzione o concessione, è stato integrato e modificato il regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali. [...] Si procederà [...] ad

assegnare la concessione del campo sportivo Paolo Pizzi nel complesso sportivo di Sant'Elena. Proseguiranno e verranno rafforzati i rapporti di partenariato con le associazioni e società sportive presenti sul territorio [...]".

DATO ATTO CHE l'affidamento della gestione sociale pluriennale consente di perseguire le finalità istituzionali dell'Ente tese a garantire il mantenimento e consolidamento della rilevanza sociale dell'impianto sportivo, quale centro di aggregazione della comunità locale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 165 del 09/12/2009 ad oggetto: Integrazione deliberazione n° 99 del 13.07.2009. Determinazione deposito cauzionale per l'utilizzo dell'impianto sportivo del tennis. Approvazione tabella riepilogativa dei depositi cauzionali per l'uso degli impianti sportivi comunali e scolastici.;

RITENUTO di dover, in questa sede, rideterminare il deposito cauzionale dell'impianto sportivo comunale Stadio di Calcio Paolo Pizzi, in via Olimpia, nella misura di € 4.000,00 stante le condizioni dell'impianto sportivo in parola, attestate a seguito di verifica dello stato dell'impianto e della zona limitrofa, come risulta da verbale del 28/11/2013 redatto dal Dott. Farris Simone, Responsabile del Settore Affari Generali e Personale e dal P.I. Mereu Giuseppe, Istruttore Direttivo Settore Lavori Pubblici e Servizi Tecnologici;

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Settore AAGG e Personale in ordine alla regolarità tecnica, espresso ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dagli art. 49 e 147-bis del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267 e s.m.i. e riportato in calce al presente provvedimento;

CON VOTAZIONE UNANIME, resa in forma palese;

DELIBERA

- 1) DI AFFIDARE in gestione sociale pluriennale, a seguito di pubblica selezione, l'impianto sportivo comunale Stadio di Calcio Paolo Pizzi e sue pertinenze, in via Olimpia, alla società o associazione sportiva dilettantistica o altro soggetto di cui all'articolo 90, comma 25, della Legge 27/12/2002, n. 289 - in via preferenziale ai soggetti su menzionati aventi sede ed effettivamente operanti nel territorio del Comune di Sinnai purché in possesso dei requisiti di cui al Regolamento per la gestione degli impianti sportivi comunali citato in premessa - che esprimano la propria manifestazione di interesse e la disponibilità a realizzare gli interventi per il completamento e adeguamento funzionale dell'impianto secondo le modalità e i termini previsti nell'allegato schema di convenzione;
- 2) DI STABILIRE che:
 - alla società o associazione sportiva dilettantistica o altro soggetto di cui all'articolo 90, comma 25, della Legge 27/12/2002, n. 289 concorrente dovrà, per partecipare all'avviso di selezione, presentare la proposta progettuale e l'altra documentazione tecnica richiesta nel bando di affidamento;
 - nella valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa si dovrà dare maggiore rilevanza agli aspetti sociali e pertanto si stabiliscono i seguenti parametri di riferimento:
 - Parametri sulla qualità dell'attività svolta che dovranno avere un peso di 50/100:
 - Numero totale degli iscritti (max punti **10**): da 1 a 40: punti 0; da 41 a 80: punti 2,5; da 81 a 120: punti 5; da 121 a 160: punti 7,5; oltre i 160 punti 10
 - Numero degli iscritti nei settori giovanili, fino a 18 anni, (max punti **10**): da 1 a 20: punti 0; da 21 a 40: punti 2,5; da 41 a 60: punti 5; da 61 a 80: punti 7,5; oltre 80 punti 10
 - Numero degli iscritti residenti a Sinnai (max punti **10**): da 1 a 10: punti 2,5; da 11 al 25: punti 5; da 26 al 50: punti 7,5; oltre i 50: punti 10
 - Iscrizione all'albo delle Associazioni del Comune di Sinnai: punti **10**

- Numero istruttori/allenatori abilitati con tessera federale (max punti 5): per ogni istruttore/allenatore punti 2 con un massimo di punti 5
- Partecipazione a campionati ufficiali a livello regionale organizzati da organismi riconosciuti dal CONI (max punti 5):
 - da 1 a 2 campionati FIGC: punti 2,5; oltre 2 campionati FIGC: punti 5
 - da 1 a 2 campionati di altri EPS non FIGC: punti 1; da 1 a 2 campionati di altri EPS non FIGC: punti 2,5;
- Soggetti su menzionati aventi sede ed effettivamente operanti nel territorio del Comune di Sinnai non in possesso di altri impianti sportivi in gestione sociale pluriennale: punti 30/100.
- Parametri sul progetto di miglioramento che dovranno avere un peso di 20/100: l'indicatore sarà dato dal valore degli investimenti.
 - Sino a € 5.000,00 punti 2,5
 - Da € 5000,00 a € 7.500,00 punti 5
 - Da € 7500,00 a € 10.000,00 punti 10
 - Da € 10.000,00 a € 15.000,00 punti 15
 - Oltre € 15.000,00 punti 20
- l'affidamento deve essere effettuato nei confronti del concorrente a cui sia approvata la proposta progettuale e che ottenga il miglior punteggio in considerazione di titoli che privilegino l'attività svolta in ambito regionale, l'ambito territoriale di attività, il numero complessivo degli atleti e il numero degli iscritti nei settori giovanili e in età scolare;
- la destinazione dell'opera ed il suo utilizzo devono risultare attinenti alle finalità sociali della società o associazione concorrente;
- l'affidamento dell'impianto ha una durata di anni quindici comprensiva anche di quella prevista per l'esecuzione dei lavori; qualora si prevedano interventi di notevole impegno socio-economico a carico del concessionario la durata della concessione può essere fissata in un massimo di venti anni, salvo diversa decisione del Consiglio comunale;
- il deposito cauzionale dell'impianto sportivo comunale Stadio di Calcio Paolo Pizzi, in via Olimpia, nella misura di € 4.000,00;
- per la concessione dell'impianto sportivo la concessionaria verserà un canone annuo di € 1.000,00 comprensivo l'iva il quale potrà essere compensato a seguito di valutazione degli investimenti e spese di gestione, soggetto ad adeguamento sia secondo gli indici ISTAT che in considerazione dei lavori di ampliamento previsti dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 151 del 12.11.2013;
- le condizioni, i diritti e doveri del concessionario, nonché le modalità e i termini di realizzazione delle opere e di affidamento dell'impianto sono disciplinati nell'apposito schema di convenzione che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento ;
- prima della stipula della convenzione il sodalizio sportivo dovrà prestare apposita fideiussione, nelle forme di legge, a garanzia del corretto utilizzo dell'impianto;

- le opere devono essere realizzate a totale cura e spese del soggetto affidatario, senza che questo nulla possa pretendere dall'Amministrazione comunale e senza che possa insorgere, nei confronti dell'Amministrazione, alcuna responsabilità civile o penale;
- le opere devono essere realizzate a regola d'arte e devono rispondere a tutti i criteri, parametri e norme di sicurezza previsti dalle leggi vigenti e dal bando di gara;
- la predetta convenzione è stipulata nelle more della ridefinizione, da parte dell'amministrazione, delle utenze relative all'energia elettrica, ai consumi idrici, al riscaldamento e alla tassa raccolta rifiuti le quali potranno essere intestate anche al concessionario, che sopporterà i relativi costi, senza che questo nulla possa pretendere dall'Amministrazione comunale e senza che possa insorgere, nei confronti dell'Amministrazione, alcuna responsabilità civile o penale.
- di dichiarare, con separata votazione resa all'unanimità, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.to Maria Barbara PUSCEDDU

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PARERE PREVENTIVO DI REGOLARITÀ TECNICA

Artt. 49 e 147 bis D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

- FAVOREVOLE -

Data, 10/02/2014

Il Responsabile del Settore Affari Generali e Personale

F.to Dott. Simone Farris

PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione è stata affissa oggi all'albo pretorio, ove resterà per 15 giorni, ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 13 dicembre 1994 n. 38 e successive modifiche ed integrazioni, con contestuale trasmissione ai capigruppo consiliari.

Sinnai, 26/02/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

CERTIFICO CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE:

è divenuta esecutiva il giorno 19/02/2014, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, poiché dichiarata immediatamente eseguibile.

Sinnai, 26/02/2014

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to Dott.ssa Adriana Zuddas

PER COPIA CONFORME AL SUO ORIGINALE AD USO AMMINISTRATIVO.

Sinnai, 26/02/2014

IL FUNZIONARIO INCARICATO
Cardia